

Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141

Prodotto: **EXTENDED WARRANTY EVO**
Polizza Collettiva n. **MRI25AGO001**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

EXTENDED WARRANTY EVO è un Contratto di assicurazione a copertura del costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per guasti meccanici, elettrici, ed elettronici e per le prestazioni di assistenza stradale a favore degli acquirenti di Veicoli Nuovi o Usati venduti in Italia da concessionari Convenzionati alla Rete Agos Ducato SpA.



Che cosa è assicurato?

Guasti meccanici

Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio), in base alla formula "Exclusion Only" o "Extended" volte all'eliminazione del Guasto meccanico, elettrico, elettronico occorso alle componenti il Veicolo, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l'uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal Costruttore.

Assistenza Stradale

- ✓ Il Contratto prevede per l'Assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, per mezzo della Struttura organizzativa. Le prestazioni di assistenza includono:
 - Soccorso stradale per Guasto.
 - Depannage per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere.
 - Autovettura in sostituzione (solo in Italia).
 - Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione.
 - Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore.
 - Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore.
 - Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore.
 - Rimpatrio del veicolo per riparazioni superiori a 5 giorni.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i Veicoli:

- ✗ non immatricolati in Italia; con peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3.500 kg;
- ✗ con potenza del motore superiore a 499 kw;
- ✗ non venduti dai concessionari/venditori della Rete Agos;
- ✗ con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ Full Electric (BEV) nonché i veicoli appartenenti alle seguenti marche: Jaguar Land Rover, Maserati, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Corvette, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce.
- ✗ terrestri a motore non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che abbiano subito qualunque modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- ✗ che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente; i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia;
- ✗ i diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;

I Veicoli adibiti anche occasionalmente:

- ✗ a fini sportivi o per qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere anche di tipo dilettantistico, o per i relativi allenamenti; a trasporto pubblico (ad esempio taxi) o a trasporto oneroso privato; a scopo di noleggio (con o senza conducente), servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere; a trasporto oneroso di merci o di persone, siano adibiti a corriere espresso; a Veicolo medici leggeri.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura e in caso di Sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:

- ! circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo, catastrofi naturali o eventi climatici);
- ! comportamenti colposi o dolosi; incendio, corto-circuito, urto, collisione, furto, rapina; scoppio o da agenti atmosferici; causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un Guasto accidentale; lucro cessante;
- ! vizi propri del Veicolo e già esistenti, di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non li abbia dichiarato con dolo o colpa;
- ! difetti già segnalati dal fabbricante o rientranti nella garanzia fornita dallo stesso;
- ! uso improprio del Veicolo; circolazione "fuori strada"; incidente stradale; imputabili a negligenza, imperizia da parte dell'acquirente;
- ! normale usura del Veicolo; mancata o insufficiente lubrificazione; dalla conversione del veicolo con impianto GPL o metano;
- ! mancato rispetto del Piano di Manutenzione e Revisione e delle norme di manutenzione in genere, nonché dall'inosservanza delle istruzioni previste, nonché dalla mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata.

Per le prestazioni di Assistenza, inoltre sono previsti i seguenti limiti:

- ! le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura;



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
- ✓ La prestazione di Assistenza "Autovettura in sostituzione" vale unicamente in Italia. La prestazione "Rimpatrio del Veicolo" vale unicamente nei paesi esteri sopra indicati.



Che obblighi ho?

- **All'inizio del Contratto:** l'Assicurato ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla Compagnia l'esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo. Inoltre, l'Assicurato ha l'obbligo di pagare il Premio.
- **Nel corso del Contratto:** l'Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal Costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che l'Officina completi e firmi il libretto ad ogni intervento.
- **In caso di Sinistro con riferimento alla garanzia per guasti elettromeccanici:** affidare il veicolo Guasto al concessionario/venditore Convenzionato alla Rete Agos o all'officina di riparazione di fiducia e inviare tempestivamente alla Compagnia entro 5 giorni dalla data in cui esso si verifica, prima di effettuare qualsiasi riparazione, il preventivo di spesa dettagliato nonché tutti i documenti utili ad una corretta istruzione e valutazione del Sinistro e di collaborare con la Compagnia per la corretta istruzione del Sinistro.
- **In caso di Sinistro con riferimento alla garanzia assistenza:** denunciare il Sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi.



Quando e come devo pagare?

- L'ammontare del Premio è indicato nel modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione. Il Premio verrà addebitato in soluzione unica anticipata o in rate mensili in data successiva alla data di Adesione al presente contratto, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell'adesione. Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall'adesione alla Polizza di Assicurazione.
- In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dal giorno di sottoscrizione del modulo di Adesione, ma ha effetto:

- Per i Veicoli Nuovi: dalla data di scadenza della garanzia del Costruttore
- Per i Veicoli Usati: trascorsi 12 (dodici) mesi dalla consegna del Veicolo, oppure dalla scadenza della garanzia del Costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 (dodici) mesi dalla consegna del Veicolo.

La copertura rimane in vigore per la durata di 12, 24 o 36 mesi prescelta dall'Assicurato e indicata nel Modulo di Adesione a partire dalla sua Data di Effetto.

In ogni caso, la garanzia cessa in caso di:

- perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- recesso dal Contratto;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore relative all'uso del Veicolo e di mancato rispetto delle clausole concernenti la manutenzione dello stesso;
- perdita delle condizioni di assicurabilità previste, nel corso del Contratto;
- confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal Contratto:

- entro 60 (sessanta) giorni dall'Adesione, dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC;
- in caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione, dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC. La polizza cesserà decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione Danni Estensione di Garanzia e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Opteven Assurances S.A.
Prodotto: EXTENDED WARRANTY EVO
Polizza Collettiva n. MRI25AGO001

opteven

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/03/2025, ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Sede secondaria in Italia, Via E. Tazzoli, 6, CAP: 20154, Milano, tel. +39 02/87293411; sito internet: <https://it.opteven.com>; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

OPTEVEN ASSURANCES S.A. è un'impresa di assicurazioni con sede legale in Francia, 10, rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne e sede secondaria con cui sarà concluso il contratto in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531, tel. +39 0287293411; sito internet: <https://it.opteven.com>; e-mail: info.it@opteven.com; PEC: opteven_assurances@legalmail.it.

La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).

OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 Rue Taitbout, 75009 Parigi, Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 45.512.481,00, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 86.646.099,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito dell'impresa <https://fr.opteven.com/mentions-legales/>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 31,413 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 9,911 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 63,121 Mln €.

La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 201%.

Al Contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Con riferimento alla Garanzia Guasti: La Compagnia prenderà in carico le spese per la sostituzione o la riparazione di tutti gli elementi meccanici, elettrici o elettronici che abbiano subito un danno a causa di Guasto che ne determini la rottura o il disfunzionamento purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Guasto avviene in modo fortuito, imprevisto e ha come origine una causa interna;
- il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in nessuna delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
- il Guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

FORMULA EXCLUSION ONLY

La formula EXCLUSION ONLY copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del Costruttore ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni specificatamente indicate.

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.

La formula può essere applicata a:

- **Autoveicoli, nuovi o usati a combustione, ibridi o ibridi Plug-in fino a 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**
- **Moto nuove o usate fino a 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione.**
- **Camper nuovi o usati ibridi e termici fino a 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione:** Oltre alle componenti coperte

dalla formula Exclusion Only per gli Autoveicoli, sono comprese le seguenti parti della Cellula: Sanitario, Frigorifero, Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura, Aria condizionata (montata solo di serie dal Costruttore della cellula), Trasformatori e caricatori elettrici, Pannelli di controllo e comando, Regolatore di carica dei pannelli solari, Sistema di apertura dell'antenna, Impermeabilità della cella.

FORMULA EXTENDED

La formula EXTENDED copre i costi per la riparazione dei pezzi e gli organi del Veicolo, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dalle parti specificatamente indicate dei seguenti sistemi, ad eccezione delle parti usurate, per ciascuna tipologia di Veicolo

- **Autoveicoli usati a combustione, ibridi con più di 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione e fino a 10 anni:** Motore, Cambio manuale o robotizzato, Cambio automatico, Ponte, Trasmissione, Impianto frenante, Impianto di alimentazione, Impianto elettrico, Sterzo, Raffreddamento, Aria condizionata, Sospensioni, Assistenza alla guida, Comfort, Materiali di consumo.
- ✓ **Veicoli Ibridi, Ibridi Plug-in:** oltre alle componenti sopra elencate, sono coperte in aggiunta le componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria (con Massimale di € 5.000, IVA inclusa), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio. La sostituzione della batteria del veicolo ibrido/ibrido ricaricabile sarà coperta solo a seguito della perizia di un esperto nominato dal Servizio Tecnico. La decisione sulla sostituzione della batteria sarà in capo al Servizio Tecnico se la capacità della batteria scende al di sotto delle raccomandazioni del Costruttore.
- **Moto usate con più di 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione fino a 10 anni:** Motore, Scatole degli ingranaggi, Alimentazione, Impianto frenante, Componenti elettrici, Trasmissione.
- **Camper usati con più di 3 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione fino a 10 anni:** Oltre alle componenti coperte dalla formula Extended per gli Autoveicoli, sono comprese le seguenti parti della Cellula: Sanitario, Frigorifero, Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura, Aria condizionata (montata solo di serie dal Costruttore della cellula), Trasformatori e caricatori elettrici, Pannelli di controllo e comando, Regolatore di carica dei pannelli solari, Sistema di apertura dell'antenna, Impermeabilità della cella.

Per le prestazioni di Assistenza stradale

Con riferimento alla descrizione delle garanzie, non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Autoveicoli Termici, Ibridi, Ibridi Plug-in:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e copri ruota;
- Tappezzeria, rivestimenti interni; Tappeti e moquette
- Vetri e guarnizioni;
- Cruschetto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Batterie di tutti i tipi, a esclusione della batteria di trazione con un Massimale di Euro 5.000, IVA inclusa;
- Cavo di ricarica della batteria (escluso solo nella formula Extended);
- Allarmi, autoradio, apparecchiature audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;

Per la formula Exclusion only, sono incluse le Batterie di trazione con un Massimale di € 5.000 IVA inclusa.

Per la formula "Extended" è escluso anche tutto quanto non espressamente elencato nella sezione "Cosa è assicurato" per la formula Extended per gli Autoveicoli.

Camper

Per la formula "Exclusion Only" sono esclusi anche tutti i componenti esclusi per gli Autoveicoli nella formula "Exclusion Only" ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive. Tetti a soffietto /sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

Per la formula "Extended" valgono le esclusioni indicate per gli autoveicoli formula "Extended" nonché tutto quanto non espressamente elencato nella sezione "Cosa è assicurato".

Moto

Per la formula "Exclusion Only" sono esclusi tutti i componenti di seguito elencati:

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia consecutiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie; fusibili; Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture delle molle;

- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione; Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria
- Tutti i filtri; Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal Costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.

Per la formula "Extended" è escluso anche tutto quanto non espressamente elencato in "Cosa è assicurato" per la formula "Extended" per le Moto

Per le prestazioni di Assistenza stradale

1) SOCCORSO STRADALE E TRAINO:

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente da circolazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

2) DEPANNAGE:

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

3) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE:

Sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

4) SPESE D'ALBERGO:

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

5) RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO:

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

6) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO:

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.)

7) RIMPATRIO DEL VEICOLO

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del Guasto al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

Qualora il valore commerciale dell'Autoveicolo assicurato dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'Autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Rischi esclusi



Ci sono limiti di copertura?

Per la Garanzia Guasti:

È previsto un Massimale pari ad euro 5.000,00, IVA inclusa, per la batteria di trazione (ad esclusione della batteria da 12V e della batteria di servizio) per gli Autoveicoli ibridi e ibridi plug in.

L'indennizzo non potrà superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale (Iva inclusa) del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.

Per le prestazioni di assistenza stradale:

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa rispetto alle garanzie prestate, descritte nel DIP Danni, è rapportato ai massimali di seguito indicati in relazione ai singoli eventi assicurati.

- Soccorso stradale:

fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.

- Autovettura in sostituzione (solo in Italia):

in caso di Guasto: 5 giorni consecutivi.

- Taxi/Spese di trasferimento (per ogni Sinistro): € 100,00 IVA inclusa.

- Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore:

✓ € 100,00 IVA inclusa per notte e per persona,

✓ € 500,00 IVA inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio (in Italia e all'Estero): € 260,00 IVA inclusa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli acquirenti di un Veicolo Nuovo o Usato acquistato presso i concessionari/venditori appartenenti alla Rete di Agos, che desiderano essere indennizzati dalle spese sostenute per la riparazione del Veicolo in caso di Guasto e che desiderano avvalersi delle prestazioni di assistenza stradale.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti la Polizza potranno essere inoltrati per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a: OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI); Fax + 39 02 36046495; e-mail: reclami.it@opteven.com . Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i> È inoltre facoltà del reclamante rivolgersi all'autorità del Paese d'origine della Compagnia, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, Francia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello previsto in Italia per le polizze assicurative ramo danni in base alla normativa vigente. Non è prevista la detrazione fiscale dei premi e la tassazione delle prestazioni assicurate per la Garanzia Guasti Meccanici (ramo 9) è pari al 13,5%, per le prestazioni di assistenza stradale (ramo 18) è pari al 10% .
---	---

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA

EXTENDED WARRANTY EVO PER AGOS



Il presente Set Informativo, contenente:

- il Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
- il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Glossario
- Modulo di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto assicurativo.

Il Contraente deve prendere visione del Set Informativo prima della sottoscrizione.

Edizione: MARZO 2025

Polizza facoltativa non connessa a mutui e/o finanziamenti

POLIZZA COLLETTIVA n. MRI25AGO001

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

OPTEVEN ASSURANCES S.A, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R.

Sede legale: 10 rue Olympe de Gouges - 69100 Villeurbanne (Francia) - 379 954 886 RCS Lyon.

Sede Secondaria in Italia: Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano (MI) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 - REA MI - 21215301 - Tel: 02 87293411 Fax: 02 36046495
PEC: opteven_assurances@legalmail.it

opteven



EXTENDED WARRANTY EVO è un contratto di assicurazione in forma collettiva, stipulata da Agos per conto della propria clientela che ha acquistato presso i venditori/concessionari della Rete un Veicolo Nuovo o Usato e che sia interessata a proteggere il proprio Veicolo da eventuali Guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente necessiti di Assistenza.

Le Condizioni generali di assicurazione sono suddivise in:

- Sezione 1: COPERTURE ASSICURATIVE
- Sezione 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
- Sezione 3: GESTIONE DEI SINISTRI

Per agevolare la comprensione del Contratto, la Compagnia ha utilizzato il più possibile un linguaggio semplice e chiaro. L'Assicurato troverà evidenziate mediante l'utilizzo di icone riconoscibili le:

#PRESTAZIONI ASSICURATIVE:

- **GUASTI MECCANICI** 
- **ASSISTENZA STRADALE** 

#LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- **LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** 

L'Assicurato dovrà porre particolare attenzione

- alle parole con iniziale Maiuscola, le cui definizioni si trovano nel glossario;
- alle frasi e parole indicate in grassetto, su cui è richiamata l'attenzione dell'Assicurato;
- ai riferimenti normativi inclusi nel testo delle condizioni, ad esempio:

- ▶ **art. 1915 c.c.** In questo caso, per comprenderne meglio il contenuto, l'Assicurato dovrà leggere l'articolo delle Condizioni insieme con la norma di legge richiamata.

GLOSSARIO.....	pag. 1 di 21
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	pag. 3 di 21
Art. 1. Che tipo di polizza è Extended Warranty EVO	pag. 3 di 21
SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 3 di 21
Art. 2. Che cosa è assicurato	pag. 3 di 21
Art. 3. Prestazioni.....	pag. 4 di 21
Art. 4. Che cosa non è assicurato	pag. 11 di 21
Art. 5. Quali sono i limiti delle coperture	pag. 12 di 21
Art. 6. Dove valgono le coperture	pag. 14 di 21
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA	pag. 14 di 21
Art. 7. Quando cominciano le coperture e quando finiscono	pag. 14 di 21
Art. 8. Quando e come è possibile pagare	pag. 15 di 21
Art. 9. Quando e come è possibile recedere dalla polizza.....	pag. 15 di 21
Art. 10. Quali obblighi ci sono	pag. 15 di 21
Art. 11. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	pag. 16 di 21
Art. 12. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	pag. 17 di 21
Art. 13. Come comunicare con la Compagnia	pag. 17 di 21
SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI.....	pag. 17 di 21
Art. 14. Denuncia del Sinistro e modalità di determinazione del danno.....	pag. 17 di 21
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 20 di 21

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione.

ASSICURATO/ADERENTE

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che ha aderito alla polizza mediante sottoscrizione del modulo di Adesione.

ASSISTENZA

insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all'Assicurato a seguito di un evento (fatto dannoso o furto) che abbia coinvolto il Veicolo o l'Assicurato, elencate nella sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AUTOVEICOLO

Veicolo Nuovo o Usato venduto da un Convenzionato della Rete di Agos, immatricolato in Italia, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3.500 kg, configurato per il trasporto di persone o cose e con potenza del motore non superiore a 499 kw.

CAMPER/AUTOCARAVAN

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

CARENZA

periodo immediatamente successivo alla data in cui l'Aderente ha sottoscritto il Modulo di Adesione ed ha aderito alla Polizza, in cui la Garanzia Guasti e l'Assistenza non hanno effetto.

CLIENTE

qualunque persona fisica o giuridica che abbia acquistato un Veicolo nuovo o usato presso la Rete convenzionata di Agos.

COMPAGNIA

OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 10 rue Olympe de Gouges, 69100 Villeurbanne e sede secondaria in Italia sita in Milano, Via Enrico Tazzoli 6, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione da parte dell'Assicurato, del Modulo di Adesione e del pagamento del Premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente o dell'Assicurato.

CONTRAENTE

Agos Ducato SpA, con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280, 20126, P.IVA 08570720154, società iscritta alla Sez. D del RUI n. D000200619 che stipula la Polizza per conto degli Aderenti.

CONTRATTO

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Polizza.

COSTRUTTORE

casa produttrice del Veicolo che presta la garanzia legale e/o convenzionale.

DATA DI EFFETTO

data di efficacia della Garanzia Guasti e dell'Assistenza successiva al periodo di Carenza

DECORRENZA DEL CONTRATTO

data di firma del Modulo di Adesione.

DIP DANNI

documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito

dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017.

DIP AGGIUNTIVO DANNI

documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Ivass 41/2018.

GARANZIA GUASTI

indica la copertura prestata dalla Compagnia ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

GARANZIA ESTERNA

qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul Costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui alla Sezione 1 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

GUASTO (Assistenza)

per la copertura assistenza, il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti che rendono impossibile il suo utilizzo in condizioni normali, tale da rendere il Veicolo non marciante. Non rientrano nella definizione di Guasto:

- (i) i danni che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedirne la marcia;
- (ii) il fermo del veicolo determinato da richiami della Casa Costruttrice, nonché da operazioni di manutenzione, controllo, montaggio di accessori, interventi di riparazione della carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento del Veicolo.

Sono inoltre esclusi dalla copertura i casi di fermo del veicolo derivanti da mancata manutenzione.

GUASTO (Garanzia Guasti)

malfunzionamento o mancato funzionamento di organi, pezzi e parti componenti del Veicolo a causa di una rottura imprevista o di una avaria meccanica, elettronica o elettrica, tale da rendere il Veicolo non marciante.

Non rientrano nella definizione di Guasto le rotture o le avarie

- (i) che comportino la sola rumorosità del veicolo, senza impedirne la marcia;
- (ii) derivanti da incidenti stradali o da qualsiasi fatto esterno rispetto agli organi, pezzi e parti componenti del Veicolo, nonché
- (iii) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente rientranti in copertura secondo quanto previsto dal presente Contratto.

INDENNIZZO O PRESTAZIONE ASSICURATIVA

somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO DI ASSICURAZIONE

persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto, da parte della Compagnia di mandato all'incasso del Premio.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

MASSIMALE

somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza. Per la sola copertura Garanzia Guasti il Contratto prevede i seguenti massimali:

Massimale per Sinistro: pari al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Per i soli veicoli ibridi e ibridi plug-in è previsto un massimale di 5.000€, IVA inclusa, per la batteria di trazione.

MODULO DI ADESIONE

il documento predisposto dalla Compagnia, contenente la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo, che deve essere sottoscritto dall'Assicurato dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.

MOTO

Veicoli a due ruote senza carrozzeria categoria L3 e muniti di motore e cilindrata superiore a 50 cm cubici a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 50 km/h. Sono equiparati a motocicli anche i tricicli e i motocicli devono essere immatricolati in Italia.

OPTEVEN

il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES (la Compagnia).

PIANO DI REVISIONE E MANUTENZIONE

l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.

POLIZZA/CONTRATTO

il presente documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

PREMIO

la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all'Intermediario di Assicurazione, dovuta alla Compagnia dal Contraente/Assicurato quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

PROGRAMMA ASSICURATIVO

l'insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.

RETE CONVENZIONATA

Rete convenzionata con Agos compresi centri autorizzati per le riparazioni (autofficina o service).

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SERVIZIO TECNICO

la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando: (i) il contatto e il rapporto con l'Assicurato e con i riparatori; (ii) la verifica dell'operatività dell'Assicurazione, dando o negando la conferma di

copertura con conseguente l'autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione

SET INFORMATIVO

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Polizza.

SINISTRO

evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L'insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico Sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste nel Set Informativo.

VALORE COMMERCIALE

è il prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla pubblicazione Eurotax Blu.

VEICOLO ASSICURATO

si intendono gli Autoveicoli, le Moto, i Camper e i veicoli commerciali leggeri che siano venduti dai concessionari / venditori della Rete convenzionata Agos e immatricolati in Italia ed identificati nel Modulo di Adesione

VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO

veicolo destinato al trasporto di cose e con un peso a pieno carico massimo consentito di 3,5 tonnellate.

VEICOLO NUOVO

Veicolo nuovo con un'anzianità dalla data di prima immatricolazione non superiore a 12 (dodici) mesi, acquistato dall'Assicurato presso il Concessionario/venditore e coperto dalla garanzia del Costruttore, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione). Ai fini dell'ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero.

VEICOLO USATO

si intendono gli Autoveicoli d'occasione, Moto o Camper con un'anzianità superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione fino ai 10 (dieci) anni, acquistati presso il concessionario/venditore della Rete convenzionata Agos. La data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione risultante sul libretto di circolazione ancorché effettuata all'estero.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.

Data di ultimo aggiornamento: marzo 2025.

I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

ART. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È EXTENDED WARRANTY EVO

La polizza Extended Warranty EVO è una polizza collettiva rivolta ai Clienti di Agos Ducato SpA che siano interessati a proteggerlo per un ulteriore periodo oltre l'eventuale Garanzia convenzionale del concessionario/venditore o della Casa Costruttrice, al fine di coprirsi da eventuali Guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del Veicolo necessiti di Assistenza.

L'ADESIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO È FACOLTATIVA E NON COSTITUISCE ALCUNA FORMA DI TUTELA DEL PRESTITO.

L'ASSICURATO SOPPORTA INTEGRALMENTE IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO.

La POLIZZA Extended Warranty EVO prevede:

- una COPERTURA PER GUASTI e
- una COPERTURA PER ASSISTENZA STRADALE



Entrambe le coperture assicurative coprono solo i Guasti che si siano verificati dopo la Data di Effetto.

SEZIONE 1: COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 2. CHE COSA È ASSICURATO

ART. 2.1. COPERTURE ASSICURATIVE



Le coperture assicurative previste dalla **Garanzia Guasti** coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
- b) non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Guasti;
- c) il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore.



In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

I pezzi e le parti componenti oggetto della copertura sono elencati all'Art. 3. Prestazioni.



Per la copertura di **Assistenza Stradale**, il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.



Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa (► art. 14.2)

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il Servizio di Assistenza Telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo Guasto.



Le singole prestazioni e coperture che rientrano nelle coperture sono definite negli articoli che seguono. Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati.

ART. 2.2. VEICOLI ASSICURABILI

Possono rientrare nelle coperture previste dal presente Contratto i Veicoli terrestri a motore, che:

- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che non abbiano subito modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- abbiano meno di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico;
- abbiano una potenza del motore fino a 499 kw;
- siano stati immatricolati in Italia;
- che siano immatricolati per un periodo di tempo uguale o inferiore a 10 anni. Ai fini della copertura assicurativa l'anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all'estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell'anno di immatricolazione;
- siano Autoveicoli con alimentazione a benzina o gasolio, a doppia alimentazione benzina/metano, a GPL o metano montata di serie o installata secondo gli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dal Costruttore prima dell'inserimento del Veicolo in copertura, purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti;
- siano Autoveicoli con alimentazione ibrida, ossia dotati di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna (PHEV), dotati di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo (HEV) oppure dotati di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo (MHEV), purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti;
- siano Moto, Camper e Veicoli leggeri purché siano rispettate le condizioni precedenti;
- siano in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione (ovvero l'insieme delle revisioni e dei lavori periodici previsti dalla legge o dalla casa costruttrice, debitamente provati con apposita documentazione tecnica, che devono essere effettuati sul Veicolo, indipendentemente dalla vigenza della presente Polizza/Contratto, da parte di un'officina dotata dei mezzi tecnici e tecnologici idonei, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Libretto d'Uso e Manutenzione" del Veicolo stesso.)

Possono beneficiare dei servizi offerti dal presente Contratto unicamente i Veicoli privati o commerciali destinati a uso privato.

ART. 3. PRESTAZIONI**ART. 3.1. GARANZIA GUASTI**

La Garanzia Guasti copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l'eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
2. non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Extended Warranty EVO;
3. il Guasto avvenga in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore.

In caso di Sinistro, la Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.

ART. 3.1.1. VEICOLI TERMICI, IBRIDI, IBRIDI PLUG-IN**FORMULA CONTRATTUALE EXCLUSION ONLY**

Sono coperti gli **Autoveicoli nuovi o usati a combustione, ibridi e ibridi plug-in con anzianità fino a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del Costruttore ad eccezione delle Parti soggette a usura e delle esclusioni definite di seguito.

La sostituzione di parti o le riparazioni effettuate in base alla presente garanzia non ne prolungano la scadenza.



In cosa consiste la Garanzia Guasti?



In cosa consiste?



La garanzia non copre i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchioni e copriuota;
- Vetri e guarnizioni;
- Cruscotto, bocchette di ventilazione e comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali di porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi, a esclusione della batteria di trazione con un Massimale di Euro 5.000, IVA inclusa;
- Allarmi, autoradio, apparecchiature audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica.

La batteria di trazione per i veicoli ibridi e ibridi plug-in verrà sostituita solo nel caso in cui capacità minima raggiunga una soglia inferiore alle raccomandazioni del costruttore.

La sostituzione della batteria prevede un limite di 5.000€, Iva inclusa, per singolo intervento.

L'effettiva necessità dell'intervento sarà sempre valutata da un perito incaricato dal Servizio Tecnico.



In cosa consiste ?

FORMULA CONTRATTUALE EXTENDED

Sono coperti gli **Autoveicoli usati a combustione, ibridi e ibridi plug-in con anzianità superiore a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione e fino a 10 (dieci) anni.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera sulla base dei tempi del Costruttore, resa necessaria da un Guasto nei limiti delle parti e dei componenti elencati di seguito:

Per gli Autoveicoli:

- **Motore:** le seguenti parti interne e lubrificate: albero a gomiti, cuscinetti dell'albero a gomiti, cuscinetti di banco, spessori laterali, bielle, pistoni e relativi spinotti, anelli, pignoni della catena di distribuzione, ingranaggio della distribuzione, catena, tendicatena, guida della catena, ingranaggio di fasatura, albero a camme, cuscinetti dell'albero a camme, bilanciere e/o punterie, valvole, molle delle valvole, guide delle valvole, guarnizioni degli steli delle valvole, pompa dell'olio, albero intermedio, testa del cilindro e guarnizione della testa del cilindro, tappo del basamento, volano, escluso il cuscinetto di rilascio della frizione, meccanismo della frizione e disco della frizione.
- **Cambio manuale o robotizzato:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, scatola del cambio, alberi, mozzi e sistema di sincronizzazione, alberi di selezione e forcelle, perni/sfere di interdizione, alberi satelliti, disco della frizione a comando automatico; gruppo elettroidraulico selezione/innesto marce, blocco elettroidraulico comando frizione, pompa dell'olio, differenziale, corone, ingranaggi planetari, esclusa la frizione a comando manuale.
- **Cambio automatico:** le seguenti parti interne e lubrificate: cuscinetti, ingranaggi, alberi, dischi della frizione, blocco idraulico (meccatronica), convertitore, pompa dell'olio, puleggia di trasmissione, cinghia metallica, differenziale, satelliti, corone, ingranaggi planetari, assi satelliti.
- **Ponte:** differenziale, ingranaggi e cuscinetti.
- **Trasmissione:** semiassi e albero di trasmissione trasversale, mozzo, cuscinetto del mozzo e portamozzo.
- **Impianto frenante:** pompa, servofreno, pinze, pompa del vuoto.
- **Impianto di alimentazione:** turbocompressore, wastegate, intercooler, pompa di iniezione dell'aria, centralina controllo motore (no riprogrammazioni) pompa del carburante, valvola EGR, debimetro, regolatore di pressione carburante.
- **Impianto elettrico:** modulo di chiusura centralizzata, alternatore, motorino di avviamento, comando luci, comando tergicristalli, motorino alzacrystalli, bobina di accensione, sensore livello carburante (immerso), motorino dei tergicristalli.
- **Sterzo:** cremagliera e pignone, motore elettrico, pompa servosterzo, soffiutto scatola guida.
- **Raffreddamento:** pompa dell'acqua, radiatore del motore, ventola, termostato.
- **Aria condizionata:** compressore, frizione del compressore, ventola abitacolo.
- **Sospensioni:** barra stabilizzatrice, barra di torsione, molle, balestre, bracci di sospensione (escluso silent-block).
- **Assistenza alla guida:** sistema GPS: il modulo di gestione, il display, l'antenna e la centralina, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: il modulo di gestione, le telecamere, i sensori e i segnalatori acustici.
- **Comfort:** Microfono e modulo Bluetooth del sistema telefonico vivavoce.
- **Materiali di consumo:** olio motore e del cambio, filtro dell'olio motore, liquido di raffreddamento. Solo nel caso in cui siano necessari alla riparazione di un componente coperto.

Coperture specifiche per i Veicoli Ibridi e Ibridi plug-in:

Sono coperti in aggiunta:

- **Motore elettrico:** componenti elettriche del gruppo propulsore, cablaggio ad alta tensione, caricabatterie ad alta tensione, prese di ricarica ad alta tensione, trasformatore, inverter, presa di sicurezza, interruttore automatico, computer di gestione della potenza, batteria di trazione (con Massimale di € 5.000, IVA inclusa), esclusa la batteria da 12 V ed esclusa la batteria di servizio.



La sostituzione della batteria di trazione prevede un limite di 5.000€, Iva inclusa, per singolo intervento.

La batteria verrà sostituita solo nel caso in cui capacità minima raggiunga una soglia inferiore alle raccomandazioni del costruttore.

L'effettiva necessità dell'intervento sarà sempre valutata da un perito incaricato dal Servizio Tecnico.

È escluso tutto quanto non espressamente elencato in Formula Extended per gli Autoveicoli ed in particolare sono esclusi i seguenti componenti:

- Vernice e tutti i componenti della carrozzeria;
- Pneumatici, cerchi e coprimozzi;
- Tappezzeria, rivestimenti interni;
- Vetri e guarnizioni;
- Il cruscotto, le bocchette di ventilazione e i comandi manuali sul cruscotto;
- Comandi manuali per porte e finestrini;
- Tappeti e moquette;
- Batterie di tutti i tipi, a esclusione della batteria di trazione con un Massimale di Euro 5.000, IVA inclusa;
- Allarmi, autoradio, impianti audio e relativi accessori, a meno che non siano stati montati in fabbrica;
- Cavo di ricarica della batteria.

ART. 3.1.2. CAMPER**FORMULA CONTRATTUALE EXCLUSION ONLY**

Sono coperti i **Camper nuovi o usati ibridi e termici con anzianità fino a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del veicolo, compresa la relativa manodopera, sulla base dei tempi ufficiali del Costruttore come per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito nella sezione "la garanzia non copre i seguenti componenti":

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli, nella formula "Exclusion only":

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
 - **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
 - **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
 - **Aria condizionata** (montata solo di serie dal Costruttore della cellula): Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
 - **Trasformatori e caricatori elettrici.**
 - **Pannelli di controllo e comando.**
 - **Regolatore di carica dei pannelli solari.**
 - **Sistema di apertura dell'antenna.**
 - **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal Contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del Camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.
- Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore. Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal Costruttore e le conseguenze di tali modifiche.



In cosa consiste?



In cosa consiste?

**La garanzia non copre i seguenti componenti:**

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli in Formula "Exclusion Only" ed in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.



In cosa consiste?

FORMULA CONTRATTUALE EXTENDED

Sono coperti i **Camper usati con anzianità superiore a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione e fino a 10 (dieci) anni.**

La garanzia copre la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici o elettronici del Veicolo assicurato, compresa la relativa manodopera, nei limiti dei tempi del Costruttore come previsto dall'art. 3.1.1. formula "Extended" per gli Autoveicoli, ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito nella sezione "la garanzia non copre i seguenti componenti".

LA CELLULA:

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti oltre alle parti meccaniche identiche a quelle degli Autoveicoli, nella formula "Extended":

- **Sanitario:** pompa dell'acqua, valvola di chiusura, elettrovalvola.
- **Frigorifero:** impianto tradizionale o aggregato, elettrovalvola, motore di raffreddamento, scheda elettronica.
- **Apparecchi fissi di riscaldamento e cottura:** schede elettroniche, elettrovalvola, motori di ventilazione, sensori, inverter gas.
- **Aria condizionata** (montata solo di serie dal Costruttore della cellula): Tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione, ad eccezione di tubazioni, tubi e filtri.
- Trasformatori e caricatori elettrici.
- Pannelli di controllo e comando.
- Regolatore di carica dei pannelli solari.
- Sistema di apertura dell'antenna.
- **Impermeabilità della cella:** l'impermeabilità della cella a livello dei giunti e dei pannelli della cella (escluse le aperture) dovuta a infiltrazioni esterne è coperta a condizione che l'assicurato abbia fatto eseguire l'ispezione annuale prevista dal Contratto. Tale ispezione deve essere effettuata entro 2 mesi prima o dopo la data di anniversario della prima immatricolazione del veicolo da un professionista autorizzato che deve utilizzare un misuratore di umidità. Lo stesso obbligo di controllo dell'umidità sarà a carico del professionista al momento della vendita del Camper usato. Sarà richiesta la prova dell'ispezione.

Se la cellula è coperta da una garanzia del produttore, questo controllo deve essere effettuato ogni anno a partire dal 12° mese prima della scadenza della garanzia del produttore. Sono escluse le modifiche alla cellula non previste dal Costruttore e le conseguenze di tali modifiche.

**La garanzia non copre i seguenti componenti:**

Si applicano le stesse esclusioni previste per gli Autoveicoli nella formula "Extended" e, in aggiunta:

- Raccordi, mobili, impianti idraulici, sanitari, serbatoi per le acque reflue, piatti doccia, lavabi, lavelli, vasi di espansione, serbatoi e contenitori;
- Tutte le vetrate, le aperture (lucernari, finestre, cancelli, porte, portelli, govoni/stive, tetti a soffietto/sollevabili);
- Pannelli solari, antenne e parabole.

ART. 3.1.3. MOTO

In cosa consiste?

FORMULA CONTRATTUALE EXCLUSION ONLY

Sono coperte le **Moto nuove o usate con anzianità fino a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione.**

Il Contratto copre la sostituzione o la riparazione di parti meccaniche ed elettriche del Veicolo assicurato, compresa la manodopera (sulla base dei tempi della casa costruttrice), nella misura in cui l'intervento non sia conseguente alla normale usura delle parti sulla base del chilometraggio, o il loro deterioramento a seguito di un uso anomalo del Veicolo assicurato ad eccezione delle parti usurate e di quelle definite di seguito nella sezione "la garanzia non copre i seguenti componenti".

**La garanzia non copre i seguenti componenti:**

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;



- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia consecutiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie;
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture delle molle;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;
- Candele di accensione;
- Le cinghie e le catene della trasmissione secondaria;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal Costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.



In cosa consiste ?

FORMULA CONTRATTUALE EXTENDED

Sono coperte le **Moto usate con anzianità superiore a 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione e fino a 10 (dieci) anni.**

Sono garantite esclusivamente le seguenti parti:

- **Motore:** tutte le parti interne lubrificate del blocco e della testa dei cilindri, guarnizione della testa e guarnizione della base, bilancieri, valvole (eccetto il caso in cui siano bruciate), guide, aste, punterie, alberi a camme, sistema di distribuzione, alternatore e motorino di avviamento, pompa dell'olio, pompa dell'acqua, pistoni e anelli, spinotti dei pistoni, bielle, cilindri, boccole, cuscinetti, albero motore e cuscinetti, trasmissione primaria (eccetto la frizione), carter motore (solo in seguito al Guasto di un componente garantito).
 - **Scatole degli ingranaggi:** ingranaggi (tranne quelli di uscita), alberi, forcelle, fermi, cuscinetti, Carter (solo se conseguenza del Guasto di un componente garantito).
 - **Alimentazione:** carburatore, distributore, pompa di alimentazione, iniettori (solo in caso di Guasto elettrico).
 - **Impianto frenante:** sensori, gruppo ABS, centralina, gruppo idraulico, centralina antislittamento.
 - **Componenti elettrici:** motorino di avviamento, alternatore, centralina di accensione, centralina di iniezione, centralina di gestione della carburazione, sensori dei componenti garantiti.
 - **Trasmissione:** (solo per i modelli con trasmissione secondaria cardanica), albero di trasmissione secondario, giunto cardanico, albero cardanico, coppia conica.
- Inoltre, sono coperti solo i giunti necessari alla riparazione in garanzia.



La garanzia non copre i seguenti componenti:

E' escluso tutto quanto non espressamente elencato in "Cosa è garantito" in Formula Extended per le Moto ed in particolare sono esclusi:

- Selleria;
- Telaio e suoi accessori, verniciatura; corrosione, ossidazione;
- Parti soggette a usura e tutti gli interventi di manutenzione e regolazione indispensabili per il buon funzionamento del veicolo;
- Gomme, ruote;
- Riprogrammazione, nella misura in cui non sia successiva o necessaria a un intervento coperto dalla garanzia;
- Batterie;
- Fusibili;
- Luci, lampadine e led;
- Le lenti dei fari e i loro componenti;
- Gli specchietti retrovisori;
- Ammortizzatori anteriori e posteriori, molle, salvo rotture;
- Dischi della frizione;
- Dischi, pastiglie e i dei freni;
- Tutti i carter e i tappi, a meno che non siano danneggiati da parti interne;

- Candele di accensione;
- Tutti i filtri;
- Tutte le leve e i cavi di comando manuale;
- Tutte le guarnizioni ad eccezione della guarnizione della testa del cilindro e del paraolio (in caso di intervento su uno dei componenti garantiti, e se necessario, la sostituzione delle guarnizioni è coperta);
- Il sistema antifurto, tranne se montato come dotazione originale dal Costruttore, il sistema di bloccaggio dello sterzo e le serrature;
- Apparecchiature multimediali audio e/o video, ad eccezione di quelle montate in fabbrica, ad esclusione di software, applicazioni e relativi aggiornamenti, nonché mappe;
- Olio, carburante, ingredienti, materiali di consumo, antigelo, additivi e trattamenti per il carburante, nonché la manodopera necessaria per tali operazioni;
- Le riparazioni necessarie per conformarsi alle nuove normative.



In cosa consiste la copertura Assistenza Stradale?

Art. 3.2. ASSISTENZA STRADALE

Il Contratto ha per oggetto l'Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo.

L'Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.

Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura organizzativa.

La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.

Le prestazioni e coperture che rientrano nella sezione Assistenza sono definite negli articoli che seguono.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall'Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo Guasto.

Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificatamente indicati negli articoli che seguono.

Art. 3.2.1. SOCCORSO STRADALE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione sul posto o per il traino del veicolo in caso di immobilizzo.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo fino al Rivenditore se ubicato entro 50 km o al più vicino Riparatore fino ad una percorrenza massima di 50 km andata e ritorno dal luogo di immobilizzo.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad una percorrenza massima (andata e ritorno) del carroattrezzi di 50 km dal luogo di immobilizzo del veicolo e fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore.

L'eventuale eccedenza chilometrica per il traino sino all'officina indicata resta a carico dell'Assicurato stesso.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale a seguito di incidente da circolazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

Art. 3.2.2. DEPANNAGE

Invio di mezzo di soccorso stradale per la riparazione del Veicolo sul posto.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Limitazioni e massimali:

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;



In cosa consiste?





- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il Guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Qualora il Guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

In cosa consiste ?

Art. 3.2.3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)

Messa a disposizione di autovettura sostitutiva a noleggio in caso di immobilizzazione del Veicolo sul territorio italiano.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore certificate dal Riparatore, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a disposizione un'autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.



Limitazioni e massimali:

la Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di **5 giorni** consecutivi.

Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla copertura:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quella in cui l'autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.

Ove previsto, le società di autonoleggio possono chiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

In cosa consiste ?

Art. 3.2.4. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO

Pagamento di un taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra destinazione partendo dalla sede del Rivenditore/Riparatore.

In particolare...

Qualora a seguito di Guasto il Veicolo fosse ricoverato presso un Rivenditore/Riparatore, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell'autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.

Limitazioni e massimali:

Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.

In cosa consiste ?

Art. 3.2.5. SPESE D'ALBERGO

Rimborso delle spese di albergo in caso di fermo del Veicolo per riparazione superiore alle 24 ore. La copertura opera SOLO ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

**Limitazioni e massimali:**

la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

In cosa consiste ?

ART. 3.2.6. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Prenotazione di viaggio (treno, aereo o taxi) per rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio. La Copertura opera in Italia e all'estero, SOLO se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio.

**Limitazioni e massimali:**

Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un Massimale di € 260,00 (IVA inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all'Estero.

È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.

In cosa consiste ?

ART. 3.2.7. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Prenotazione di viaggio (treno o aereo) per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Copertura opera SOLO se il Veicolo si trova ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato.

In particolare...

Qualora in seguito a Guasto, il veicolo rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

**Limitazioni e massimali:**

Il Contratto copre le spese per l'acquisto del biglietto.

Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).

In cosa consiste ?

ART. 3.2.8. RIMPATRIO DEL VEICOLO

Organizzazione del rimpatrio del Veicolo in Italia. La Copertura opera SOLO all'estero.

In particolare...

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato all'estero per il solo Guasto e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, provvederà al rimpatrio del Veicolo dal luogo dove è ricoverato fino al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

**Limitazioni e massimali:**

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del Guasto al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

Qualora il valore commerciale dell'Autoveicolo assicurato dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell'Autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

**ART. 4. CHE COSA NON È ASSICURATO****ART. 4.1. VEICOLI ED USI NON ASSICURABILI**

Sono esclusi dal presente Contratto:

- i veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.2;





- i veicoli destinati al noleggio, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
- i veicoli destinati o utilizzati anche occasionalmente come Veicoli per scuola guida, scuola di pilotaggio o qualsiasi altra forma di insegnamento;
- i veicoli Full Electric (BEV) nonché i veicoli appartenenti alle seguenti marche: Jaguar Land Rover, Maserati, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Corvette, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce;
- i veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato;
- i quad;
- i veicoli adibiti a carro funebre;
- i veicoli sanitari leggeri;
- i veicoli destinati a trasporto oneroso privato di merci o persone;
- i veicoli adibiti a corriere espresso;
- i veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente per fini sportivi, rally, corse, prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano, qualora non sia installato di serie dal Costruttore o sia installato successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura;
- i veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente;
- i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia;
- i veicoli con una potenza espressa in Kilowatt superiore a 499 KW.



SPESE E DANNI ESCLUSI

La Garanzia Guasti ha l'unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.



Non sono quindi coperti:

- i danni diretti o indiretti derivanti dall'immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un'avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.

ART. 5. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

ART. 5.1. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA GUASTI



Sono esclusi:

- I danni o agli interventi risultanti:
 - da incidente stradale, furto, rapina, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
 - da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
 - da una causa esterna, da corpo estraneo, da un evento climatico naturale, da atti vandalici, da scoppio, da agenti atmosferici, da degrado volontario e/o non riconducibili a un Guasto accidentale;
 - dalla presenza o dall'azione di animali o insetti all'interno del Veicolo;
 - dal mancato rispetto delle indicazioni e delle tempistiche di manutenzione prescritte dal Costruttore o dall'uso di un lubrificante per il motore non prescritto dal Costruttore o dall'utilizzo di carburante non adeguato;
 - dalla negligenza dell'Assicurato o del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
 - da un evento conosciuto dall'Assicurato prima della data di sottoscrizione;
 - da danni derivanti dall'utilizzo a fini sportivi o in competizioni;
 - da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
 - dall'installazione dell'impianto GPL o gas metano del Veicolo;
 - da elementi o pezzi non conformi ai dati originali del veicolo secondo il Costruttore;
 - dalla rottura di una parte non coperta dal presente Contratto;
 - da circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati.
- I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dall'utilizzatore del Veicolo.
- I danni la cui origine è anteriore alla data di effetto della Garanzia Guasti o posteriore alla sua scadenza.



- I danni corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto.
- I danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della conclusione del Contratto di cui l'Assicurato fosse a conoscenza e che non sia stato dichiarato all'Assicuratore o che non potesse ignorare secondo i criteri di ordinaria diligenza.
- I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d'arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell'Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo.
- I danni a parti non coperte dal presente Contratto anche se il loro Guasto è originato dalla rottura di una parte coperta.
- I danni denunciati, indipendentemente dalla causa, qualora si siano verificati in un momento in cui il Veicolo non era in regola con il Piano di Revisione e Manutenzione.
- Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi la normale Usura per origine.
- Le riparazioni di buona pratica che si manifesti opportuno effettuare in occasione della riparazione.

ART. 5.2. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSISTENZA

Ferme restando le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 2.2 e le esclusioni previste per le singole coperture, l'indennizzo è escluso qualora

- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell'utilizzo del Veicolo;
- non sia stato rispettato il Piano di Manutenzione e Revisione e le norme di manutenzione in genere, nonché in generale, la mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata;
- l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- il Veicolo venga utilizzato per gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti
- il Veicolo si trovi in paesi in stato di guerra, civile o estera, occupazione militare, colpi di stato, riconosciuta instabilità politica o disordini civili, sommosse, invasioni, insurrezioni, saccheggi, atti vandalici, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, fenomeni atmosferici, esplosione nucleare, fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, forza maggiore;
- il Veicolo venga utilizzato in modo improprio;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- l'Assicurato o qualsiasi altro terzo al quale il Veicolo venga eventualmente affidato ponga in essere comportamenti dolosi o colposi;
- l'Assicurato non attivi la copertura entro la durata contrattuale prevista nel Modulo di Adesione e, in ogni caso, entro il termine di un anno da ciascun Sinistro.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

Le esclusioni e le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.2.

ART. 5.3. LIMITI ALLA GARANZIA GUASTI

L'indennizzo per la Garanzia Guasti non può superare, per singolo sinistro, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.

Per i veicoli ibridi e ibridi plug-in è previsto un Massimale pari ad euro 5.000,00 (iva inclusa) per la batteria di trazione (ad esclusione della batteria da 12V e della batteria di servizio).

In ogni caso, la Compagnia non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso del Servizio Tecnico.

ART. 5.4. LIMITI ALL'ASSISTENZA

La Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Le limitazioni specifiche relative ad ogni singola prestazione di assistenza sono indicate nell'art. 3.2.



ART. 6. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del Sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati:

Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Ferma restando l'estensione territoriale della Polizza di cui al paragrafo precedente, alcune garanzie rientranti nella copertura Assistenza prevedono specifiche limitazioni territoriali per cui si rinvia alle singole garanzie.

Se il Sinistro avviene all'estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.

In ogni caso, la Compagnia non effettuerà interventi nei paesi inclusi nell'estensione territoriale della Polizza qualora questi ultimi si trovino in stato di guerra, anche civile, sommossa, rivolta popolare, disordini, scioperi generali, o siano occorsi atti di terrorismo, esplosioni nucleari (tanto per uso civile quanto per uso militare).



SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA

ART. 7. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

ART. 7.1. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

Le coperture assicurative decorrono dal giorno di firma del Modulo di Adesione, purchè sia stato pagato il Premio ma hanno effetto:

- *Per i Veicoli Nuovi*: dalla data di scadenza della garanzia del Costruttore;
- *Per i Veicoli Usati*: trascorsi 12 (dodici) mesi dalla consegna del Veicolo, oppure dalla scadenza della garanzia del Costruttore, qualora presente e di durata residua superiore a 12 (dodici) mesi dalla consegna del Veicolo.

Le coperture assicurative possono avere una durata di 12 (dodici), 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi a partire dalla Data di Effetto in base alla scelta operata dall'Aderente e indicata nel Modulo di Adesione.

ART. 7.2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE

L'attivazione della copertura avviene tramite inserimento dei dati dell'Assicurato nei sistemi informatici della Contraente, la quale li trasmetterà alla Compagnia secondo quanto stabilito tra le parti.

Eventuali rettifiche dovranno essere comunicate alla Compagnia per iscritto tramite il seguente l'indirizzo e-mail clienti.corporate@opteven.com entro 15 (quindici) giorni dalla data di inserimento.

ART. 7.3. QUANDO E COME CESSANO LE COPERTURE

Le coperture cessano la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga. In particolare, le coperture per i singoli Veicoli cessano a seguito di:

- a) perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo;
- b) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione;
- c) perdita delle condizioni di assicurabilità previste, nel corso del Contratto.
- d) recesso per Sinistro

In tali casi, la Compagnia provvede alla restituzione delle rate di Premio pagate e non godute al netto degli oneri fiscali e di legge.

In caso di perdita della proprietà del Veicolo prima della Data di Effetto delle coperture assicurative le stesse non sono attive. Pertanto, la Compagnia restituisce il Premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali e di legge.

ART. 7.4. VENDITA DEL VEICOLO

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.

Il trasferimento di proprietà determina la cessazione della copertura assicurativa. la Compagnia provvederà alla restituzione delle rate di Premio pagate e non godute al netto degli oneri fiscali e di legge.

ART. 8. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE**ART. 8.1. PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il Premio verrà addebitato in soluzione unica anticipata o in rate mensili in data successiva alla data di Adesione al presente contratto, mediante domiciliazione diretta (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente al momento dell'adesione. Il primo addebito non avviene prima di 30 giorni dall'adesione alla Polizza di Assicurazione.

Qualora si verifichi un Sinistro sulla copertura Guasti Meccanici, la Compagnia richiederà immediatamente il pagamento integrale delle rate residue.

ART. 9. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA**ART. 9.1. DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO**

In caso di recesso dell'Assicurato, entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Adesione, la Compagnia provvederà a restituire il Premio non goduto, al netto degli oneri fiscali e di legge.

In caso di recesso della Compagnia, la stessa restituisce la parte di Premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali e di legge.

In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione, l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, secondo le modalità indicate all'art. 13.

Comunicato il recesso a seguito di Sinistro, in caso

- di rifiuto del Sinistro, la Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e delle spese sostenute;
- di accoglimento del Sinistro e conseguente pagamento della prestazione, l'Assicurato/Contraente non ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto.

Il Premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia qualora durante il periodo di copertura siano stati pagati uno o più Sinistri.

ART. 10. QUALI OBBLIGHI CI SONO**ART. 10.1. CORRETTEZZA DELLE DICHIARAZIONI**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato sulle circostanze che incidano sulla valutazione del rischio (► artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.) possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione;
- la cessazione del Contratto.

ART. 10.2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia le circostanze che comportino un aggravamento del rischio e che avrebbero comportato, al momento della sottoscrizione, una diversa valutazione da parte della Compagnia (► art. 1898).

In tali casi, la Compagnia ha diritto di recedere dal Contratto entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto o avuto conoscenza dell'aggravamento del rischio.

ART. 10.3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E MANUTENZIONE

L'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal Costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l'inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.

NOTA BENE:

La **manutenzione** dovrà essere eseguita:

- presso l'officina del Concessionario Venditore o
- presso una **officina meccanica autorizzata dalla casa costruttrice.**

L'inosservanza o la mancata prova del rispetto del Piano di Revisione e Manutenzione è sempre e in ogni caso motivo di esclusione dalla copertura assicurativa offerta dalla Polizza nonché della perdita dell'eventuale diritto all'indennizzo.

La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 10.2. delle presenti Condizioni.



Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l'Assicurato dovrà pertanto:

- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.

ART. 10.4. ADESIONI MULTIPLE

Non sono consentite adesioni multiple. L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo.

L'Assicurato potrà in ogni caso aderire alla polizza di Estensione di Garanzia e Assistenza in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.

ART. 10.5. FRODI

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo si riveli **fraudolenta** o siano **usati mezzi o espedienti fraudolenti** dall'Assicurato o da terzi, la Compagnia richiederà all'Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente pagate a titolo di indennizzo.

ART. 10.6. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (► art. 1910 c.c.)

In caso di omissione dolosa di tali informazioni da parte dell'Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l'indennità.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.

La somma complessiva degli indennizzi erogati dalle diverse Compagnie non può essere superiore all'ammontare del danno subito dall'Assicurato.



ART. 11. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 11.1. FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie derivanti dal Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

ART. 11.2. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

- OPT EVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI) – mezzo posta;
- Fax +39 02 36046495,
- e-mail: reclami.it@opteven.com

La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il **termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo**.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o **ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**

- a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.
- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo"

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, Francia, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.



ART. 12. LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 13. COME COMUNICARE CON LA COMPAGNIA

Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 Milano (MI)

Telefono: +39 02 87293411 | Fax +39 02 36046495

e-mail: info.it@opteven.com

PEC: opteven_assurances@legalmail.it

SEZIONE 3: GESTIONE DEI SINISTRI



ART. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

ART. 14.1. FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO PER GUASTI MECCANICI

In caso di Guasto, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - SERVIZIO TECNICO

Tel. +39 02 87 29 34 34 - fax +39 02 36 04 64 95

e-mail: sinistri.corporate@opteven.com

o tramite il modulo online messo a disposizione all'officina riparatrice sul sito

<https://it.opteven.com/>

L'Assicurato deve fornire:

- i propri dati identificativi;
- I dati identificativi del Veicolo;
- gli estremi della Polizza;

- un recapito telefonico;
- il luogo dove si trova il Veicolo
- tutti gli altri dati necessari per ricevere l'assistenza.

Successivamente al Sinistro, l'Assicurato deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.

In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Adesione. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell'Assicurato o, per conto dell'Assicurato, direttamente in favore dell'officina autorizzata incaricata della riparazione.



In caso di Sinistro occorso all'estero, l'Assicurato è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall'officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.

L'Assicurato dovrà fornire all'officina riparatrice, individuata d'accordo con la Compagnia, l'autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto e quindi far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa o tramite e-mail a sinistri.corporate@opteven.com un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:

- data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
- dati dell'Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
- dati del Veicolo (marca, modello, targa);
- dati dell'officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita Iva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
- causa del Guasto;
- preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l'acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza r.c. auto), nonché la documentazione relativa all'effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell'intervento dell'officina riparatrice.

La Compagnia ha facoltà di fornire direttamente all'officina i pezzi di ricambio nuovi o rigenerati. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di recuperare il pezzo danneggiato dall'officina riparatrice, revisionarlo nei tempi tecnici necessari e restituirlo per l'installazione.

L'Assicurato deve:

- collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere;
- presentare i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustificchi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa;
- fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.

Se si verifica un Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di:

- impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro** (► art. 1914 c.c.). Se l'inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia, quest'ultima è esonerata dall'adempimento della propria Prestazione. In tale caso, la Compagnia può **ridurre o negare** la Prestazione assicurativa (► art. 1915 c.c.);
- comunicare alla Compagnia l'esistenza di altre polizze assicurative che l'Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza (► art. 1901 c.c.);
- collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazioni sulle circostanze e conseguenze del Sinistro (► art. 1913 c.c.), in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L'inosservanza di tale dovere esonera l'Assicurazione dall'obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
- riunire i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustificano l'avvenimento del Sinistro.

L'Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.



In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall'adempimento delle sue obbligazioni.

La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le

spese effettuate per la riparazione del Veicolo e indicante il numero di autorizzazione del Sinistro, fornito dal Servizio Tecnico.

PERIZIA IN CONTRADDITTORIO

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia a un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato.

Le spese peritali saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasti.

AMBITO NORMATIVO

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasti non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

La presente copertura assicurativa è complementare rispetto alla garanzia legale o convenzionale previste in relazione al Contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemente dalla presente copertura, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del Contratto di compravendita, secondo quanto previsto dalla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta (► art. 1490 c.c.).

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.



ART. 14.2. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 230935 dall'Italia
e +39 02 24128702 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/24128245

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
4. Chilometraggio del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per qualsiasi comunicazione, l'Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:

OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI), tel +39 0287293411 – e-mail: info.it@opteven.com.

I diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" o "GDPR") e al Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018 è fornita al Contraente e all'Assicurato (di seguito anche "Interessato") al fine di informarlo in merito al trattamento che riguarda i suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI) è titolare del trattamento dei dati personali dell'Interessato - tel. +39 02 87293411 - info.it@opteven.com.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), contattabile all'indirizzo mydata@opteven.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è svolto in modo lecito, compatibile e limitatamente alle finalità perseguite dal Titolare del trattamento, fondandosi sulle le basi giuridiche indicate di seguito.

Nello specifico, il trattamento dei dati personali è:

- necessario per lo **svolgimento dell'attività assicurativa** da parte del Titolare del trattamento e di tutte le attività funzionali alla conclusione e all'esecuzione del Contratto. I dati personali dell'Interessato vengono pertanto trattati in base alla necessità di dare esecuzione al Contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. b) del GDPR. La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per la conclusione del Contratto, impedisce la stipulazione e l'esecuzione del Contratto assicurativo di cui l'Interessato è parte o a cui ha aderito;
- finalizzato all'**adempimento di obblighi normativi** e regolamentari ad esempio in materia distributiva (gestioni sinistri, e reclami), amministrativa (gestione dei pagamenti) antiriciclaggio e fiscale, cui il Titolare del trattamento è tenuto in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR;
- orientato anche allo **svolgimento di attività commerciali e di marketing**, solo su espresso consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR. In questo contesto, si rammenta che l'interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, tuttavia la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della stessa.
- finalizzato all'occorrenza alla **tutela in fase giudiziaria** dei diritti e degli interessi del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR.

CATEGORIE DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal Titolare del trattamento verranno trattati i seguenti dati personali riferibili all'Interessato:

- 1) **Dati comuni:** dati identificativi (ad esempio nome e cognome), dati di contatto (come indirizzo di residenza e di posta elettronica) e dati bancari;
- 2) **Dati appartenenti a categorie particolari:** tali dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento saranno trattati dal Titolare del trattamento sulla base del consenso esplicito reso dall'Interessato.

Il trattamento potrà essere svolto in forma manuale o tramite modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potrebbero essere trasmessi e trattati:

- I soggetti che si occupano della fase distributiva del prodotto;
- se necessario, altri assicuratori e riassicuratori;
- alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven.

I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti soltanto all'interno del territorio dello Spazio Economico Europeo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono conservati fino a 10 anni dalla cessazione del rapporto assicurativo con l'Interessato in base al legittimo interesse del Titolare di poter tutelare il proprio diritto di difesa nell'ipotesi di controversia giudiziaria.

Nel caso in cui l'adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del Contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno, nel caso in cui l'Interessato abbia dato esplicito consenso per il trattamento a fini commerciali e di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

I soggetti cui si riferiscono i dati personali dispongono della facoltà di esercitare in qualunque momento e nei limiti di seguito riportati i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso ai dati personali:** l'Interessato potrà chiedere se sia in corso un trattamento dei propri dati personali, ottenendo l'accesso agli stessi e le informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari dei dati stessi, al periodo di conservazione, all'esistenza del diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla opposizione e alla limitazione dei dati, nonché alla possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.
- **Diritto alla rettifica:** l'Interessato può richiedere al Titolare che i propri dati personali vengano rettificati, se inesatti ovvero integrati se incompleti.
- **Diritto alla cancellazione:** la cancellazione dei dati personali dell'interessato potrà essere accordata qualora tali dati non siano più utili per perseguire le finalità sopra indicate, in caso di revoca del consenso al trattamento e di opposizione al trattamento. I dati personali dovranno inoltre essere cancellati se interviene un obbligo legale in tal senso, cui il Titolare è soggetto oppure se trattati illecitamente.
- **Diritto alla limitazione del trattamento:** nelle ipotesi contemplate dall'art. 18 del Regolamento l'Interessato potrà chiedere che il trattamento dei suoi dati personali venga limitato. In questa circostanza il Titolare potrà trattare i dati salvo che per la conservazione degli stessi, con il consenso dell'Interessato ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona o per motivi di interesse pubblico.
- **Diritto all'opposizione:** sarà possibile opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati personali, se lo stesso sia fondato su un interesse legittimo. Tale diritto di opposizione potrebbe non essere accordato nel caso in cui prevalga un motivo legittimo del Titolare, ovvero se i dati siano necessari all'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritto alla portabilità:** l'Interessato ha diritto ad ottenere i propri dati personali forniti al Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto di revoca:** l'Interessato può revocare il proprio consenso in relazione al trattamento dei dati personali, qualora il consenso stesso costituisca la base giuridica del trattamento. In ogni caso rimane lecito il trattamento dei dati personali effettuato prima della revoca. Nello specifico l'Interessato potrà revocare il consenso dei dati forniti per finalità promozionali e di marketing.

Si informa inoltre l'Interessato che potrà proporre reclamo dinnanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali.

L'Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d'identità o di altro documento che consenta l'identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all'indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.com o ai recapiti di seguito indicati: OPT EVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI). La Compagnia darà riscontro entro il termine regolamentare di un mese, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

SERVIZIO TECNICO

Richieste di presa in carico e informazioni

Tel. +39 02 87293434

@: sinistri.corporate@opteven.com

SERVIZIO CLIENTI

Tel. +39 02 87293433

@: clienti.corporate@opteven.com

ASSISTENZA STRADALE

24 h su 24 - 7 giorni su 7

Per l'Italia

Numero Verde

800 230935

Per l'Estero

Tel. +39 02 24128702

OPTEVEN ASSURANCES S.A.

Via Enrico Tazzoli 6

20154 MILANO (MI)

Tel : +39 02 87293411

it.opteven.com

The logo for Opteven, featuring the word "opteven" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "v" is stylized with a thick orange diagonal stroke that extends upwards and to the right, crossing the top of the "v" and ending above the "e".